



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Allegato B all'Ordinanza commissariale n. 11 del 7 aprile 2015

Elementi necessari per la concessione di contributi per interventi su immobili ad uso produttivo

- o destinatario del contributo rientri nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 2 dell'Ord. n. 6/2013 e s.m.i.;
- o perizia giurata;
- o l'istituto di credito prescelto sia incluso nell'elenco degli istituti di credito aderenti alla convenzione stipulata tra Cassa Depositi Prestiti e A.B.I.;
- o le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'intervento;
- o il possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, c. 6 del D.L. n. 74/2012;
- o l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti;
- o nei casi previsti, la certificazione di agibilità sismica di cui al c. 8 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012;
- o consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;
- o consuntivo delle spese tecniche previste;
- o rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture (nel caso di erogazione del contributo al richiedente: rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture quietanzate);
- o DURC che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell'impresa esecutrice dei lavori e/o delle forniture e/o dei servizi;
- o la documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- o la dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con una riduzione che non può essere superiore al 20%;
- o dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese fornitrici entro 30 giorni dall'erogazione del saldo del contributo;
- o esito positivo del controllo effettuato sul progetto dalla Struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
- o ultimazione lavori entro il termine di cui agli artt. 5 e 11 dell'Ord. n. 6/2013 (salvo che non sia stata concessa apposta proroga del termine);
- o il rispetto dell'art. 5, c. 2 e dell'art. 6 dell'Ord. n. 6/2013 e s.m.i. in tema di indennizzi assicurativi;
- o l'assenza di coperture assicurative o di eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici al fine di evitare la sovra compensazione del danno;
- o per i lavori d'importo superiore a Euro 500.000,00 escluse le eventuali forniture di prefabbricati, affidati direttamente dal beneficiario all'impresa fornitrice, i cui contratti siano stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore dell'Ord. n. 6/2013, l'impresa affidataria dei lavori deve essere in possesso di attestazione SOA, per l'importo equivalente, di cui al D.P.R. n. 207/2010 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- ove necessario, idonea autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle Autorità competenti;
- il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 5-*bis*, c. 5 del D.L. n. 74/2012 anche inserendo nei contratti la clausola di tracciabilità e di trasmissione al Comune dei contratti stessi al fine di consentire l'acquisizione della documentazione antimafia, secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida antimafia di cui all'art. 5-*bis*, c. 4 del citato decreto legge;
- il rispetto della percentuale di destinazione del contributo di cui all'art. 5, c. 10 dell'Ord. n. 6/2013 e s.m.i.;
- nel caso di cui all'art. all'art. 5, c. 13 dell'Ord. n. 6/2013 e s.m.i., copia del relativo contratto;
- sensi dell'art. 5-*bis* del D.L. n. 74/2012, l'inserimento dei fornitori e prestatori di servizi negli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture.